

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UU.SS.LL.  
nonchè sul controllo degli atti degli Istituti di ricovero a carat-  
tere scientifico di diritto pubblico

# Consiglio Regionale della Puglia

## LEGGE REGIONALE

"Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UU.SS.LL., nonché sul controllo degli atti degli Istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

### TITOLO I

#### COLLEGIO DEI REVISORI

##### Art. 1

(Collegio dei revisori)

E' istituito presso ciascuna Unità Sanitaria Locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza interna sulla gestione finanziaria della stessa.

Esso è costituito di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del Tesoro, uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e uno designato dall'Assemblea dell'U.S.L.

I designati dalla Giunta e dall'Assemblea dovranno essere scelti tra funzionari amministrativi della carriera direttiva del pubblico impiego ovvero tra esperti laureati in discipline giuridico-economico-amministrative, preferibilmente iscritti nell'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio dei revisori è nominato con Decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti non possono essere confermati.

In caso di mancata designazione del componente di competenza dell'U.S.L., entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro 30 giorni dalla scadenza o dalla vacanza dalla carica, provvede la Giunta regionale, previa diffida.

##### Art. 2

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono d'ufficio:

- coloro che non possono essere eletti componenti del Comitato di Gestione;
- i componenti il Comitato di gestione o l'Assemblea;
- parenti e affini entro il IV grado del Presidente e dei componenti il Comitato di Gestione o dei componenti l'Ufficio di Direzione;
- i dipendenti dell'U.S.L. o dell'Istituto di Credito che svolge funzioni di tesoriere della U.S.L.;
- i fornitori della U.S.L. o coloro che con questa abbiano una lite pendente;

- gli amministratori, i dipendenti o coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività retribuita presso strutture sanitarie a carattere privato convenzionate con le UU.SS.LL.

L'ufficio di Revisore non può essere contemporaneamente ricoperto in più di una U.S.L.

### Art. 3

#### (Compiti)

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:

- vigilare sulla gestione finanziaria della Unità Sanitaria Locale;
- esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
- accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

Il Collegio dei Revisori è tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23.12.1978, n.833, nonché alla redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile della Unità Sanitaria Locale da trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, all'organo di controllo sugli atti e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

### Art. 4

#### (Modalità di funzionamento)

Per la validità delle sedute del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le operazioni effettuate in ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale.

Lo svolgimento delle funzioni di revisione avviene collegialmente.

I verbali del Collegio dei Revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la segreteria del Comitato di Gestione e posto a disposizione degli amministratori.

I componenti il Collegio dei Revisori possono prendere parte alle sedute dell'Assemblea generale e del Comitato di Gestione.

I Presidenti dell'Assemblea e del Comitato di gestione sono tenuti ad inviare a tutti i revisori l'ordine del giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**Art. 5**

(Indennità)

Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennità di funzione pari, per il Presidente, al 75% e, per gli altri membri, al 50% di quella prevista per i componenti il Comitato di Gestione della stessa Unità Sanitaria Locale.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente ai funzionari amministrativi regionali, designati dalla Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dal II comma dell'art. 16 e dall'art. 29 della L.R. 13.3.1980, n. 16.

Spettano inoltre le indennità di missione, nonchè il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo di benzina vigente nel tempo, in quanto dovuti.

Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'Amministrazione di appartenenza. Negli altri casi sono applicabili le norme di cui alla L.R. n. 42 del 17.7.1979 e successive modifiche.

Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio della Unità Sanitaria Locale e sono corrisposte trimestralmente.

**TITOLO II**

**CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO**

**Art. 6**

Il controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico adottati per i presidi ospedalieri e di ricerca aventi sede nel territorio regionale è esercitato dal Comitato regionale di controllo nelle stesse forme previste per gli atti adottati dalle Unità Sanitarie Locali.

Per l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo si fa riferimento a quanto specificato nel titolo II del D.P.R. 31.7.1980, n. 617.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)**



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 9 maggio 1983 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

18 MAG. 1983



p. c. c. (don. Renato Guaccero)